

CORTE COSTITUZIONALE

SERVIZIO STUDI

Area di diritto comparato

**L'ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AL FIGLIO
IN CASO DI DISACCORDO TRA I GENITORI**

**Appunto relativo ad alcune
esperienze europee continentali**

gennaio 2021

Avvertenza

La Corte costituzionale ha la titolarità, in via esclusiva, dei contenuti del presente documento.

La Corte costituzionale fa divieto, in assenza di espressa autorizzazione, di riprodurre, estrarre copia ovvero distribuire il documento o parti di esso per finalità commerciali. Il riutilizzo per finalità diverse è soggetto alle condizioni ed alle restrizioni previste nel contratto di licenza Creative Commons (CC by SA 3.0).

Per informazioni e richieste, si invita a contattare il Servizio Studi, scrivendo al seguente indirizzo email: servstudi@cortecostituzionale.it.

L'ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AL FIGLIO IN CASO DI DISACCORDO TRA I GENITORI

Appunto relativo ad alcune esperienze europee continentali

Il presente appunto rappresenta la sintesi del lavoro di documentazione e di analisi condotto, in relazione ai singoli ordinamenti presi in considerazione, dal prof. Andrea Giannaccari, dalla dott.ssa Carmen Guerrero Picó, dalla dott.ssa Sarah Pasetto, dalla dott.ssa Maria Theresia Rörig e dalla dott.ssa Céline Torrisi.

1. L'attribuzione del cognome al figlio segue, nei vari ordinamenti, logiche diverse, che contribuiscono a divaricare in maniera sensibile le soluzioni normative.

Le divaricazioni si apprezzano già nel rilievo che ha la scelta del cognome, nei vincoli che la caratterizzano e nel significato che il cognome ha per un individuo. Al riguardo, ad esempio, può tracciarsi una distinzione piuttosto significativa tra i sistemi di *civil law*, nei quali la disciplina del (l'attribuzione del) cognome è più formalizzata, e i sistemi di *common law*, dove si ha una maggiore liberalizzazione. In conseguenza di questo diverso approccio, il presente appunto si concentrerà sulle esperienze europee continentali, o meglio su alcune di esse, selezionate per la loro rappresentatività, con l'aggiunta di una esperienza sudamericana, scelta per la sua esemplarità.

2. Le discipline inerenti all'attribuzione del cognome sono talmente diversificate che persino sul numero si hanno soluzioni molto diverse: dal cognome unico imposto, con qualche eccezione, in Germania, si giunge ai quattro cognomi del caso portoghese. *L'id quod plerumque accidit*, comunque, si attesta ormai sull'alternativa tra il doppio cognome e il cognome unico.

Sotto altro profilo, l'attribuzione del cognome conosce differenziazioni legate al grado di libertà lasciata ai genitori, che va da soluzioni piuttosto restrittive (come nel caso in cui, in Germania, si sia adottato un cognome coniugale, destinato come tale a trasmettersi ai figli¹) fino a soluzioni di tutt'altro tenore, tali da permettere – come, ad esempio, in Danimarca – l'attribuzione di un cognome «nuovo».

3. Al di là delle divergenze sul tipo di cognome e sulle relative scelte, allorché si verificano situazioni di disaccordo o, comunque, di mancata scelta del

¹ L'art. 1616 BGB recita: «Il figlio riceve il nome coniugale dei genitori».

cognome da dare al figlio, gli ordinamenti offrono strumenti di soluzione dell'*impasse* che, pur con talune differenze, possono essere raggruppati in cinque categorie.

A. La preferenza per il cognome paterno

Nel panorama comparatistico, quella che è stata per lungo tempo la norma è divenuta, in Europa, una eccezione: in caso di disaccordo, infatti, sono relativamente pochi gli ordinamenti che attribuiscono la preferenza al cognome paterno. In tal senso, può citarsi l'ordinamento greco, limitatamente ai figli nati da una coppia coniugata², giacché i figli nati fuori del matrimonio, tendenzialmente, prendono il cognome materno. Una soluzione analoga è rintracciabile nei Paesi Bassi, dove, salva dichiarazione contraria, si attribuisce il cognome paterno ai figli nati da coppia sposata e il cognome materno ai figli nati fuori del matrimonio³.

L'attribuzione del cognome paterno come risultato di una mancata dichiarazione in senso difforme è caratteristica anche dell'ordinamento francese, dove, però, questa soluzione non vale nel caso in cui la mancata dichiarazione discenda da un disaccordo tra i genitori⁴.

Il tradizionale *favor* nei confronti del cognome paterno è stato oggetto di vari interventi, da parte degli organi di giustizia costituzionale. Da essi può cogliersi il progressivo radicarsi di una sensibilità diversa rispetto al passato e di una maggiore attenzione alle implicazioni del principio di eguaglianza tra i coniugi.

Possono al riguardo citarsi tre esperienze.

a) La prima in ordine cronologico è quella tedesca.

Prima del 1991, l'art. 1355 del BGB prevedeva che, in mancanza di una precisa scelta di un cognome coniugale da parte dei coniugi, il cognome coniugale

² Ai termini dell'ultimo periodo dell'art. 1505 del Codice civile, «[s]e i genitori hanno omissso di fare una dichiarazione circa il cognome dei loro figli, in conformità alle condizioni stabilite nei paragrafi precedenti, i figli avranno il cognome del loro padre».

³ Il collegamento con la tradizione, nel caso olandese, potrebbe essere il frutto della precoce adozione del c.d. modello negoziale nella scelta del cognome, che ha lasciato ampia libertà ai genitori già a partire dal 1998. È d'altro canto da notare che, dieci anni prima, la Corte suprema olandese aveva rilevato come l'automatismo nell'attribuzione del cognome paterno rappresentasse una violazione dell'art. 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, in quanto non lasciava ai genitori la libertà di scelta. Ciò posto in linea di principio, la Corte aveva peraltro ritenuto di non poter giudicare la scelta politica circa il cognome, in quanto ciò avrebbe potuto incidere in maniera indebita sulla discrezionalità del legislatore (*Hoge Raad*, 23 settembre 1988, in *NJ* 1989, 740).

⁴ V. *infra*, sub D.

dovesse essere identificato d'ufficio con quello del marito, che veniva poi trasmesso anche al figlio.

Tale previsione è però stata dichiarata incostituzionale dal *Bundesverfassungsgericht* con un'ordinanza del 5 marzo 1991 (BVerfGE 84, 9), in quanto configurava, a parere dei giudici costituzionali, una violazione del divieto di discriminazione sulla base del sesso (art. 3, comma 2, della Legge fondamentale). Secondo il Tribunale costituzionale, la disparità di trattamento non era giustificata costituzionalmente né da differenze oggettive tra i sessi (di natura biologica o funzionale) né da altri motivi. Sebbene fosse legittimo voler mantenere un nome che rispecchiasse l'unità familiare, ciò non poteva giustificare una differenziazione in base al sesso, visto che l'art. 6, comma 1, della Legge fondamentale non obbligava il legislatore a conservare l'unità del nome familiare. Tantomeno ciò veniva imposto alla luce della necessità di una determinazione del cognome della prole. In base a quanto disposto dal Tribunale costituzionale federale, al fine di regolamentare provvisoriamente la situazione fino al necessario intervento del legislatore, i coniugi erano liberi di optare per l'assegnazione al figlio del cognome paterno, di quello materno oppure di entrambi e – nell'ipotesi in cui tale scelta non venisse effettuata ovvero in caso di disaccordo – il bambino avrebbe assunto i nomi di entrambi i genitori (in tal caso l'ordine dei due cognomi poteva essere determinato da parte dell'ufficio di stato civile per sorteggio). Il Tribunale costituzionale aveva comunque attribuito al legislatore un ampio margine di manovra circa la futura nuova disciplina sul cognome, sempre fatto salvo il divieto di discriminazione. Secondo i giudici costituzionali, il legislatore poteva decidere nel caso di disaccordo tra i coniugi di mantenere il cognome della famiglia in forma unitaria, ma doveva applicare ai fini della sua determinazione una formula che garantisse la parità di genere o comunque “neutra” da questo punto di vista.

b) Con riferimento all'esperienza belga, fino al 2016, la normativa prevedeva che, in caso di disaccordo o in caso di mancata effettuazione della scelta del cognome presso l'ufficiale di stato civile, il figlio dovesse portare il cognome del padre, senza che alcun ricorso potesse essere intrapreso dalla madre.

Tale previsione è stata però impugnata innanzi alla Corte costituzionale belga, la quale ne ha dichiarato l'incostituzionalità con la sentenza n. 2/2016 del 14 gennaio 2016⁵.

⁵ La sentenza è reperibile *on line* alla pagina <https://www.const-court.be/public/f/2016/2016-002f.pdf>. La *Cour constitutionnelle* si era già pronunciata su tale questione nel 2002 (*Cour d'arbitrage*, dec. n. 161 del 6 novembre 2002) respingendo le doglianze dei ricorrenti in merito all'illegittimità del criterio dell'imposizione del cognome paterno. La Corte aveva stabilito che: «la

Dopo aver riconosciuto che la disciplina censurata consentiva di fissare in modo semplice e rapido il sistema di attribuzione del cognome ai discendenti nei casi di disaccordo o di mancata scelta dei genitori, la Corte ha tuttavia considerato che sussistesse una violazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione tra i sessi enunciati agli artt. 10, 11 e 11 *bis* della Costituzione, risolvendosi, di fatto, nel diritto assoluto e arbitrario del padre di opporsi alla scelta dell'attribuzione o anche solo dell'aggiunta del cognome materno⁶.

Per giungere a siffatta conclusione, la Corte ha sottolineato che le disposizioni impugnate disciplinavano in maniera diversa situazioni simili – quelle dei padri e delle madri – dal momento che, in caso di disaccordo tra i genitori o in assenza di scelta, il bambino dovesse portare il solo nome del padre. In tale situazione, le madri erano trattate diversamente dai padri nel loro diritto a trasmettere il loro cognome e tale differenza era fondata sul criterio del sesso, che solo a seguito di uno scrutinio rigoroso si sarebbe potuta eventualmente giustificare. Ciò posto, riprendendo i lavori preparatori della legge, la *Cour constitutionnelle* ha ritenuto non sufficientemente solide le motivazioni addotte a supporto del mantenimento della norma impugnata, quali il rispetto della tradizione e l'opportunità politica di riformare il sistema in modo graduale.

c) Merita una segnalazione anche il caso della Colombia, dove l'art. 1 della legge n. 54 del 1989⁷ ha novellato l'art. 53 del decreto n. 1260 del 1970, *por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las Personas*, che da quel momento così ha recitato: «Nell'iscrizione di nascita si trascriveranno come cognomi dell'iscritto, il primo [cognome] del padre seguito dal primo [cognome] della madre, nel caso si tratti di un figlio legittimo oppure [di un figlio nato] fuori del matrimonio riconosciuto o quando la paternità sia stata accertata giudizialmente; in caso contrario, riceverà i cognomi della madre».

preferenza data al cognome paterno è spiegata dalle concezioni patriarcali della famiglia e del nucleo familiare da tempo dominanti nella società. Il legame tra nome e filiazione paterna, originariamente basato su una regola consuetudinaria, è stato esplicitamente incluso nell'articolo 335 del codice civile (cons. B.5.). Nelle visioni della società contemporanea, altri regimi potrebbero rispondere agli obiettivi dell'attribuzione del cognome. Questa constatazione non è tuttavia sufficiente per ritenere che la disciplina attualmente in vigore sia discriminatoria (cons. B.6.)».

⁶ Per ulteriori dettagli, si rinvia a R. PELEGGI, *Parità tra genitori e cognome dei figli: il Belgio abolisce le discriminazioni, mentre l'Italia resta in attesa di una riforma*, in *Rivista di diritti comparati*, n. 3/2018, 81 ss., <https://www.diritticomparati.it/rivista/parita-tra-genitori-e-cognome-dei-figli-il-belgio-abolisce-le-discriminazioni-mentre-litalia-resta-attesa-di-una-riforma/>.

⁷ Reperibile *on line* alla pagina <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1607775>.

La sentenza della Corte costituzionale della Colombia C-519/19, del 5 novembre 2019⁸, ha dichiarato illegittime le parole «seguito dal» dell'art. 1 della legge n. 54 del 1989, che era stato dichiarato legittimo in precedenza con la sentenza C-152 del 1994⁹. La Corte ha ritenuto che queste parole fossero in contrasto con gli artt. 13 (principio di eguaglianza) e 43 (parità tra uomo e donna) della Costituzione politica del 1991, interpretati conformemente a quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne del 1979¹⁰.

Il ricorrente aveva denunciato che la lettera della norma comportasse, non solo una discriminazione nei confronti della donna, ma anche un diverso e illegittimo trattamento tra i genitori di sesso differente ed i genitori dello stesso sesso.

Nel suo giudizio, la Corte ha tenuto conto dell'evoluzione nell'interpretazione della Costituzione, che ha prodotto decisioni che hanno avviato cambiamenti sensibili in materia di eguaglianza tra uomini e donne. Ha sottolineato che la Costituzione ha la capacità di adattarsi alla realtà sociale, economica, politica e culturale, poiché è un testo vivo. Nei venticinque anni che sono trascorsi tra il 1994 ed il 2019, si sono avuti molti fatti e cambiamenti giuridici che hanno reso indispensabile un nuovo giudizio sulla norma denunciata, esistendo una nuova ermeneutica sul principio di eguaglianza.

Riconoscere la preferenza al cognome del padre rispetto a quello della madre si giustificava solo per l'osservanza di una consuetudine basata a sua volta sulla tradizione, che non aveva più giustificazione da una prospettiva costituzionale; si basava su stereotipi e pregiudizi sul ruolo minore che dovrebbero avere le donne in famiglia (in contrasto con la libertà che molti paesi riconoscono ai genitori). Per rispettare altre esigenze legittime (ad es., quelle collegate alla certezza del diritto), sarebbe stato sufficiente che il legislatore avesse precisato che i fratelli dovessero avere gli stessi cognomi.

d) A fronte delle decisioni che sono state fin qui richiamate, può essere menzionata, in favore dell'assetto più tradizionale, la giurisprudenza della Corte costituzionale austriaca, relativamente alla quale, peraltro, è d'uopo sottolineare

⁸ Reperibile *on line* alla pagina <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-519-19.htm>.

⁹ Reperibile *on line* alla pagina <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/C-152-94.htm>.

¹⁰ La Corte costituzionale ha riconosciuto dal 2006 che la CEDAW è un parametro di legittimità della legislazione interna.

che le sue decisioni, risalenti allo scorso secolo, non hanno impedito che il legislatore superasse l'impianto tradizionale adottando un criterio diverso¹¹.

Prima della riforma che sarebbe intervenuta nel 2013, in assenza di un cognome coniugale e/o di una determinazione del cognome del figlio, a quest'ultimo veniva assegnato il cognome del padre («*in conformità con la tradizione previgente in Europa*»)¹².

Nel 1993, la Corte costituzionale austriaca si era pronunciata circa la soluzione normativa secondo cui veniva attribuito (in assenza di una scelta condivisa) il cognome del marito quale cognome coniugale (con tutte le conseguenze che ne derivavano anche per i figli) ritenendo tale scelta del legislatore compatibile con la Costituzione (decisione del 18 dicembre 1993, JBl, 1994, 326). Non si trattava, secondo la Corte, di un privilegio per l'uomo rispetto alla donna, bensì di una soluzione che teneva conto del costume sociale, delle esperienze e delle circostanze fattuali da cui emergeva comunque una preferenza per il cognome del marito; le circostanze alla base di tale preferenza non sembravano, all'epoca, significativamente mutate, ciò che rendeva la preferenza stessa non inopportuna né arbitraria.

In una decisione del 4 dicembre 1997 (VfGH G 124/96), la Corte costituzionale austriaca si era poi più esplicitamente pronunciata sulla disposizione normativa che riguardava la determinazione del cognome del figlio da parte di genitori con cognomi diversi (art. 139 ABGB, nella versione riformata nel 1995), in base alla quale si poteva scegliere per il figlio solo uno dei loro cognomi e che, in assenza di una scelta (e quindi in particolare nel caso di disaccordo), attribuiva il cognome del marito al figlio legittimo. Ciò non era, ad avviso della Corte, in contrasto con il principio di eguaglianza. La disciplina in esame era stata censurata sia dalla madre (che si vedeva discriminata come donna) che dal figlio (costretto a portare un determinato cognome familiare sentendosi in tal modo leso nel suo diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). La Corte aveva al riguardo sottolineato come la regolamentazione del cognome spettasse al legislatore, che poteva al riguardo tener conto di principi molto variegati anche alla luce della importante funzione di certezza che la disciplina del nome persegue nell'interesse pubblico. Ciò sarebbe valso a maggior ragione per una «disposizione di natura sussidiaria», come quella scrutinata, che si occupava di fissare il cognome di un

¹¹ V. *infra*, sub B.

¹² Un'eccezione era prevista per i figli nati al di fuori del matrimonio, cui veniva attribuito il cognome della madre.

figlio i cui genitori, per qualsiasi motivo, si fossero visti impossibilitati a sceglierne uno tra una serie di possibilità. Le opzioni del legislatore non erano infine così numerose, visto che all'epoca, tra l'altro, per tutelare i figli, e per impedire lunghe catene di cognomi, si era esclusa la possibilità dell'assegnazione di doppi cognomi.

Con riferimento al diritto del figlio di veder rispettata la vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, la Corte riteneva inoltre che questo diritto fosse stato garantito dal legislatore in misura sufficiente, in quanto il figlio, nonostante la determinazione legislativa del suo cognome in caso di disaccordo tra i genitori, non era comunque legato per sempre al cognome del padre. Egli poteva, secondo le disposizioni di legge, decidere in futuro di cambiare il cognome sostituendolo con il cognome della madre o con un cognome completamente diverso.

Inoltre, poiché il legislatore aveva respinto fin dall'inizio sistemi basati su modalità di scelta ricollegate alla sorte e che a suo avviso non era possibile adottare una disposizione neutra dal punto di vista del genere, il legislatore doveva necessariamente specificare uno solo dei due cognomi dei genitori (optando infine per quello del padre). La Corte aveva anche evidenziato come il legislatore non fosse tenuto a optare per un sistema basato su una decisione a sorte e che la scelta del cognome del padre non poteva essere contestata dal punto di vista del principio di uguaglianza. Ad avviso della Corte, scegliere il cognome di uno dei due genitori (nella fattispecie quello del padre) come cognome del bambino non poteva di per sé essere ritenuto inopportuno, visto lo stretto rapporto parentale dei soggetti coinvolti. Il fatto che il legislatore avesse deciso a favore del cognome del padre e non di quello della madre rientrava, secondo i giudici, nel margine di manovra politico-giuridica del legislatore.

B. La preferenza per il cognome materno

In un numero di ordinamenti piuttosto rilevante, riforme intervenute nel corso dell'ultimo decennio hanno portato a una radicale inversione dell'ordine di preferenza rispetto alla tradizione, con il che, in caso di disaccordo tra i genitori che porti alla mancata scelta per un certo periodo, a prevalere è il cognome della madre. Una soluzione di questo tipo è diffusa nell'Europa del Nord, essendo stata introdotta in Danimarca¹³ e in Norvegia¹⁴, per il caso di una attesa di oltre sei

¹³ Cfr. *Legge sui nomi (Bekendtgørelse af navneloven)* – Decreto esecutivo 23 dicembre 2015, n. 1816. Il testo è stato oggetto di rilevanti modifiche nel 2019.

mesi, nonché in Svezia¹⁵ e in Finlandia¹⁶, dove si pone come termine quello di tre mesi.

La preferenza per il cognome materno non è peraltro confinata soltanto a quell'area geografica, essendo stata introdotta, nel 2013, nell'ordinamento austriaco¹⁷, oltre a essere presente in vari altri ordinamenti, ma limitatamente ai casi dei figli nati fuori del matrimonio: al riguardo, possono ricordarsi le già menzionate esperienze di Grecia e Paesi Bassi, cui può aggiungersi, dal 2011, la Svizzera.

C. Il deferimento della scelta a terzi

Una soluzione piuttosto diffusa sul continente europeo è quella di affidare a soggetti terzi il compito di risolvere la controversia che sia insorta tra i genitori.

a) In tal senso può evocarsi, innanzi tutto, l'opzione in favore del conferimento a un organo giurisdizionale del compito di decidere in luogo dei genitori. È, questa, una soluzione che connota, da ormai un lungo lasso di tempo, l'ordinamento portoghese, dove l'art. 1875, comma 2, del Codice civile¹⁸ (disposizione novellata da ultimo nel 1977), riguardante il nome del figlio, così dispone: «2. La scelta del nome e dei cognomi del figlio spetta ai genitori; *in caso di disaccordo, decide il giudice, basandosi sull'interesse del figlio*».

Una tale impostazione trova riscontri in vari altri ordinamenti. Ad esempio, una soluzione molto simile a quella portoghese è rinvenibile in Lettonia, dove è il giudice tutelare il soggetto chiamato a scegliere il cognome in caso di disaccordo tra i genitori¹⁹.

¹⁴ Cfr. *Legge sui nomi personali (Lov om personnavn)* – Legge 7 giugno 2002, n. 19. Il testo ha subito importanti modifiche nel 2018.

¹⁵ Cfr. *Legge sui nomi personali (Lag om personnamn)* – Legge 17 novembre 2016, n. 1013.

¹⁶ Cfr. *Legge sul nome e sul cognome (Etu- ja sukunimilaki)* – Legge 19 dicembre 2017, n. 946. La legge è stata da ultimo modificata nel 2019.

¹⁷ Nel caso in cui i genitori non abbiano stabilito alcun cognome coniugale (cfr. l'art. 93 ABGB) e ciascuno genitore abbia quindi mantenuto il proprio cognome precedente, o nel caso in cui i genitori non siano coniugati, si deve stabilire quale cognome i figli comuni debbano portare. Se non viene stabilito alcunché, il figlio acquisisce automaticamente il cognome della madre (anche se si tratta di un cognome doppio) (cfr. l'art. 155, comma 3, ABGB).

¹⁸ Il testo consolidato del Codice civile (*Decreto-Lei n.° 47344*) è reperibile *on line* alla pagina <https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/147103599/202012281423/73907729/diploma/indice>.

¹⁹ Cfr. l'art. 151 del Codice civile, reperibile *on line* alla pagina <https://likumi.lv/ta/en/en/id/225418-the-civil-law>.

b) Una disciplina piuttosto originale è quella approntata dall'ordinamento sloveno, dove la Legge sul nome personale del 24 febbraio 2006, da ultimo modificata nel 2019, prevede, all'art. 9 (rubricato: «Registrazione del nome personale del bambino, in assenza di consenso dei genitori»), che, se i genitori non attribuiscono il nome personale del minore entro il termine di trenta giorni dalla nascita poiché manca il consenso, essi sono assistiti dal personale dei servizi sociali che devono effettuare una mediazione tenendo in considerazione il principio dell'interesse superiore del minore, il relativo sviluppo personale e la tutela dei suoi interessi.

Si chiarisce inoltre che, qualora i genitori, anche con l'ausilio del Centro per i servizi sociali, non riescano a giungere a un accordo sul nome personale da attribuire, la questione viene definita dal tribunale competente su istanza di uno o di entrambi i genitori. Nella controversia deve risultare il tentativo di mediazione precedentemente realizzato con il supporto del Centro per i servizi sociali, al quale è fatto obbligo di presentare un proprio parere motivato nel corso del procedimento e in ogni caso prima della decisione finale da parte del tribunale.

c) L'interesse del figlio risulta essere il criterio fondamentale anche nell'ordinamento spagnolo, dove però il terzo chiamato a operare la scelta dell'ordine dei cognomi non è un giudice bensì un funzionario amministrativo. Ai termini dell'art. 49, comma 2, della legge n. 20/2011 sul Registro civile²⁰, nella versione in vigore a far tempo dal 30 giugno 2017, i genitori concordano l'ordine di trasmissione del rispettivo primo cognome, prima dell'iscrizione nel registro; tuttavia, «in caso di disaccordo o quando nella richiesta di iscrizione non constino i cognomi, l'incaricato del Registro civile sollecita i genitori, oppure il rappresentante legale del minore, affinché entro un termine massimo di tre giorni comunichino l'ordine dei cognomi. Decorso il termine senza espressa comunicazione, l'incaricato decide l'ordine dei cognomi in base all'interesse preminente del minore».

d) Assai peculiare è la soluzione tedesca. Se i genitori non hanno un cognome coniugale ma la potestà congiunta e non assumono tuttavia alcuna decisione circa l'attribuzione di un cognome al figlio entro un mese dalla sua nascita, l'anagrafe informa il tribunale della famiglia (*Familiengericht*), che assegnerà ad uno dei genitori la prerogativa di scegliere il cognome del figlio. Al riguardo, la legge non fornisce al giudice alcun criterio per la scelta del genitore. Ciò viene criticato in

²⁰ Il testo consolidato è reperibile *on line* alla pagina <https://www.boe.es/eli/es/l/2011/07/21/20/con>.

dottrina, che in parte si è anche espressa per un'applicazione analogica delle norme che richiamano l'interesse superiore del bambino.

Il tribunale *può* stabilire un termine entro il quale il genitore possa esercitare il suo diritto di decisione. Ove nel termine indicato tale opzione non venga esercitata, il figlio riceve il cognome del genitore cui era stato assegnato il potere di decisione (art. 1617 BGB). Se in assenza di una determinazione del cognome da parte dei genitori o del genitore nominato dal giudice, quest'ultimo non fissa alcun termine per la determinazione del cognome, il figlio rimane senza cognome (e ciò viene così annotato dall'anagrafe).

D. Il criterio dell'ordine alfabetico tra due cognomi

Nei sistemi nei quali sia prevista l'attribuzione di due cognomi, l'uno paterno e l'altro materno, un criterio possibile è quello alfabetico.

In proposito, viene in rilievo, innanzi tutto, l'ordinamento francese, nel quale, con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2005, della legge n. 2002-304 del 4 marzo 2002 sul c.d. *nom de famille*, si è sostituito, alla tradizionale disciplina del nome patronimico, il sistema del c.d. *nom de famille*, che conferisce ai genitori, sposati o meno, la facoltà di scegliere il cognome da attribuire al figlio. Oggi, l'art. 311-21 del Codice civile stabilisce che, qualora la filiazione di un bambino sia accertata da entrambi i genitori (il giorno della dichiarazione della sua nascita o anche dopo tale data, ma in maniera congiunta), essi sono liberi di attribuire il cognome paterno, quello materno o entrambi, posti nell'ordine da loro scelto, e nel limite di un solo cognome per ciascuno (questo nel caso in cui uno dei genitori abbia un doppio cognome). A tale fine, devono formare una dichiarazione congiunta da consegnare all'ufficiale di stato civile. In assenza di tale documento, e in caso di riconoscimento contestuale, viene attribuito il cognome del padre.

In caso di disaccordo, l'art. 311-21 del Codice civile, inserito dalla legge n. 2013-404 del 17 maggio 2013, prevede che uno dei due genitori debba segnalarlo, per iscritto, all'ufficiale di stato civile, al più tardi il giorno della dichiarazione della nascita o, se successivo, al momento dell'accertamento congiunto della filiazione²¹.

In sostanza, la dichiarazione di disaccordo deve essere presentata a un ufficiale di stato civile prima della nascita. L'addetto controlla la dichiarazione, appone il visto e la restituisce al genitore. Successivamente, il documento deve essere

²¹ Prima dell'entrata in vigore della riforma del 2013, in caso di disaccordo, la norma prevedeva l'attribuzione del cognome del padre in caso di filiazione congiunta e, negli altri casi, l'attribuzione del cognome del primo genitore che avesse riconosciuto il figlio.

presentato il giorno della dichiarazione di nascita all'ufficiale di stato civile del luogo di nascita. In tal caso, l'ufficiale conferirà al figlio entrambi i cognomi, nel limite di un solo cognome per ciascuno (questo nel caso in cui uno dei genitori avesse un doppio cognome), posti nell'ordine alfabetico.

Una opzione analoga a quella francese si è avuta nell'ordinamento belga. Nella precitata sentenza n. 2/2016, onde evitare il vuoto normativo che sarebbe derivato dalla caducazione immediata della disciplina sull'attribuzione del cognome, la Corte costituzionale aveva differito gli effetti della declaratoria al 31 dicembre 2016.

Qualche giorno prima del termine indicato, con la legge del 25 dicembre 2016, il legislatore ha modificato l'art. 335 del Codice civile prevedendo che, qualora i genitori siano in disaccordo od omettano di indicare il cognome da trasmettere al figlio, questi deve assumere il cognome del padre e della madre, o quello della madre biologica e della madre non biologica, disposti secondo l'ordine alfabetico. Qualora uno dei genitori, o entrambi, portino un doppio cognome, spetta all'interessato o agli interessati scegliere la porzione di cognome da trasmettere.

E. Il sorteggio

Un criterio affatto particolare di scelta dell'ordine dei cognomi è risultato, in via interinale, dalla decisione della Corte costituzionale colombiana del 2019 che ha dichiarato, come si è visto, l'incostituzionalità della preferenza accordata al cognome paterno.

La dichiarazione di illegittimità è stata differita al 20 giugno 2022, affinché il Congresso della Repubblica avesse tempo per adeguare la normativa alla Costituzione. In via transitoria, nell'attesa di tale intervento, la Corte costituzionale ha stabilito che il padre e la madre, di comune accordo, potranno decidere l'ordine dei cognomi dei figli. In caso di disaccordo, la questione si risolverà per sorteggio, effettuato dall'autorità competente del registro civile.

Da notare che una estrazione a sorte era stata prevista, in via transitoria, anche da parte del Tribunale costituzionale federale tedesco quando ha caducato la disciplina che accordava una preferenza al cognome paterno²².

²² V. *supra*, sub A.a).